Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI GIUNTA
N. 46 DEL 19/06/2023

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ACCOGLIMENTO TIROCINI FORMATIVI

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di giugno alle ore 12:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 41 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. VERONESE PIETRO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ACCOGLIMENTO TIROCINI FORMATIVI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare "[…] convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale […]" e "[…] convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento […]";

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del D.M. n. 142/1998, che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico;

- Il D.M. n. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. n. 270/2004, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. n. 142/1998;

CONSIDERATO CHE in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, allo scopo di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

DATO ATTO CHE l'Università degli Studi di Bologna ha fatto pervenire a questo Ente una proposta di convenzione al fine di promuovere l'attivazione di tirocini curriculari e professionalizzanti, acquisita al protocollo del Comune di Vigarano Mainarda con il n. 9299 del 17/06/2023;

DATO ATTO altresì CHE:

- Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro;

- L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico

copia informatica per consultazione

organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte;

- La copertura assicurativa per infortuni e quella per la responsabilità civile degli studenti/delle studentesse è a carico dell'Università e che le attività in questione non comportano alcun onere economico per il Comune di Vigarano Mainarda;

- La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni; eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine;

RITENUTO opportuno fornire l'apporto e la disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in applicazione della citata normativa, per consentire la promozione di progetti formativi e di orientamento per i giovani e, quindi, procedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile di Servizio interessata, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:
- Il TUEL;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO CHE:

- L'Università degli Studi di Bologna ha fatto pervenire a questo Ente una proposta di convenzione al fine di promuovere l'attivazione di tirocini curriculari e professionalizzanti, acquisita al protocollo del Comune Vigarano Mainarda con il n. 9299 del 17/06/2023;
- Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro;
- L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte;
- La copertura assicurativa per infortuni e quella per la responsabilità civile degli studenti/delle studentesse è a carico dell'Università e che le attività in questione non comportano alcun onere economico per il Comune di Vigarano Mainarda;
- La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni; eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine;

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bologna e il Comune di Vigarano Mainarda, soggetto ospitante, per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti, in atti;
DI DARE ATTO che il Sindaco quale Rappresentante Legale dell'ente procederà alla sottoscrizione digitale della Convenzione, per conto e nell'interesse di questo Comune;
DI INDIVIDUARE quale tutor aziendale, ovvero tutor interno, la Responsabile del Settore Cultura, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta, all'Università degli Studi di Bologna per gli adempimenti consequenziali;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
f.to BERGAMINI DAVIDE	**f.to Dott. VERONESE PIETRO**

copia informatica per consultazione

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di Dott.ssa MORENA GERVASI (C.F. GRVMRN64P46H017M), in qualità di Dirigente dell'Area di Campus di Ravenna (d'ora innanzi l'**Università**)

E

Comune di Vigarano Mainarda (C.F. 00289820383) con sede legale in Via Municipio, 1 - 44049 VIGARANO MAINARDA (FE), rappresentata nella persona del Soggetto autorizzato alla stipula DAVIDE BERGAMINI (C.F. BRGDVD73B07A965V) (d'ora innanzi **Soggetto ospitante**)

PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

copia informatica per consultazione

Art. 2 - Finalità. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

Art. 4 - Registro presenze. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi assicurativi. I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene

copia informatica per consultazione

previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Art. 7 - Risultati dell'attività. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Durata. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 10 - Controversie. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare

copia informatica per consultazione

in ogni sua parte e per intero. L’imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall’Università che, a seguito di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all’erario l’intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Dott.ssa MORENA GERVASI

Firmato digitalmente*

Per il Soggetto ospitante

DAVIDE BERGAMINI

Firmato digitalmente*

** La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 321/2023 dell'unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ACCOGLIMENTO TIROCINI FORMATIVI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 19/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 321/2023 dell'unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ACCOGLIMENTO TIROCINI FORMATIVI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 19/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 321/2023 dell'unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ACCOGLIMENTO TIROCINI FORMATIVI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 19/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di Dott.ssa MORENA GERVASI (C.F. GRVMRN64P46H017M), in qualità di Dirigente dell'Area di Campus di Ravenna (d'ora innanzi l'**Università**)

E

Comune di Vigarano Mainarda (C.F. 00289820383) con sede legale in Via Municipio, 1 - 44049 VIGARANO MAINARDA (FE), rappresentata nella persona del Soggetto autorizzato alla stipula DAVIDE BERGAMINI (C.F. BRGDVD73B07A965V) (d'ora innanzi **Soggetto ospitante**)

PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

copia informatica per consultazione

Art. 2 - Finalità. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

Art. 4 - Registro presenze. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi assicurativi. I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene

copia informatica per consultazione

previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Art. 7 - Risultati dell'attività. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Durata. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 10 - Controversie. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare

copia informatica per consultazione

in ogni sua parte e per intero. L’imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall’Università che, a seguito di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all’erario l’intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Dott.ssa MORENA GERVASI

Firmato digitalmente*

Per il Soggetto ospitante

DAVIDE BERGAMINI

Firmato digitalmente*

** La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

copia informatica per consultazione